



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

#### **DELIBERA N. 463 DEL 27 MAGGIO 2020**

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Comune di Poggibonsi – Procedura di gara negoziata previo espletamento di manifestazione di interesse per l'affidamento di “Interventi di adeguamento sismico edificio scolastico Marmocchi – Staggia Senese” - Importo a base di gara: euro 827.303,88 – S.A.: Comune di Poggibonsi (SI)

#### **PREC 45/2020/L**

**Qualificazione SOA – Categoria scorporabile – Importo inferiore a euro 150.000,00 - Qualificazione in gara**

In caso di lavorazioni scorporabili di importo inferiore a 150.000,00 euro, l'operatore economico esecutore non deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto dimostrando il possesso della qualificazione richiesta in forza dell'art. 90, d.P.R. n. 207/2010. La lettera di invito, ove preveda come necessaria, ai fini della partecipazione alla procedura, l'attestazione SOA per categorie di lavori SIOS di importo inferiore a euro 150.000,00, deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 ove non consenta di dimostrare, in alternativa alla attestazione di qualificazione, il possesso dei requisiti semplificati di capacità tecnica ai sensi dell'art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010

**Art. 84, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 – Artt. 90, comma 1, e 92, comma 7, d.P.R. n. 207/2010**

#### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza acquisita al protocollo n. 17932 del 03.03.2020, presentata dal Comune di Poggibonsi nell'ambito della procedura negoziata di affidamento di “Interventi di adeguamento sismico edificio scolastico Marmocchi – Staggia Senese”, con importo a base di gara pari a euro 827.303,88, con la quale si domanda all'Autorità un parere concernente la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

capacità economico-finanziaria per le categorie scorporabili facendo applicazione dell'art. 90, d.P.R. n. 207/2010, senza necessità della qualificazione di attestazione SOA;

CONSIDERATO che la richiesta di parere è stata presentata in quanto, in sede di esame della documentazione amministrativa, la commissione di gara ha accertato l'assenza di qualificazione per categorie scorporabili di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 con riferimento alle concorrenti E.A.C.O.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa per la categoria OS18A e Gardenart di Sabatino Francesco per la Categoria OS30;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato alle parti interessate con nota prot. n. 19641 del 09.03.2020;

VISTA la lettera di invito, paragrafo 5, che indicava gli interventi in affidamento suddivisi nelle seguenti lavorazioni e categorie: Categoria prevalente: - OG1 I°: € 454.501,22 pari al 54,94%

Categorie scorporabili e subappaltabili: - Infissi OS6 – I°: € 134.570,51 pari al 16,26% - Categoria specializzata a qualificazione non obbligatoria - Componenti strutturali in acciaio: OS18A – I°: € 146.987,76 pari al 17,77% - SIOS - Impianti elettrici, telefonici: OS30 – I°: € 91.244,39 pari al 11,03% - SIOS

VISTA la lettera di invito, paragrafo 13, nella parte in cui precisa che «Le categorie SIOS anche se pari o inferiori a € 150.000, comprese in appalti superiori a € 150.000, possono essere eseguite solo se in possesso di adeguata attestazione SOA. Quindi vi è obbligo di adeguata qualificazione o RTI con mandante qualificato, con possibilità di subappalto max 30%. La Categoria OS6 può essere subappaltata al 100%, coprendo l'importo con la prevalente (...);»

VISTO che, in sede di esame della documentazione amministrativa, la commissione di gara ha accertato, su dieci concorrenti partecipanti alla gara, l'assenza di qualificazione per le categorie scorporabili con riferimento a due concorrenti: l'impresa E.A.C.O.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa per la categoria OS18A e l'impresa Gardenart di Sabatino Francesco per la Categoria OS30; le suddette imprese hanno dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, d.P.R. n. 207/2010, in luogo dell'attestazione di qualificazione SOA per le corrispondenti categorie SIOS scorporabili;

CONSIDERATO che la commissione di gara ha sospeso la seduta, ritenendo necessario acquisire un parere da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito all'ammissione o esclusione delle concorrenti, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità stessa, con particolare riferimento al parere n. 200 del 05.12.2012, alla delibera n. 898 del 06.09.2017 e alla delibera n. 753 del 05.09.2018, e tenuto conto



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

delle linee guida n. 4 aggiornate a luglio 2019, con particolare riferimento al punto 6.2 secondo capoverso, dove l'Autorità ha considerato che «I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento»;

VISTI gli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, che dispongono che, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate del d.P.R. n. 207/2010;

VISTO l'art. 84, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale «Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'art. 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC»;

VISTO l'art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010 secondo cui «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (...)»;

VISTO l'art. 92, comma 7, d.P.R. n. 207/2010 secondo cui «Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90»;

CONSIDERATO che sulla questione l'Autorità si è pronunciata in diverse occasioni esprimendo l'orientamento secondo cui, per poter affermare l'obbligatorietà dell'attestazione di qualificazione e ritenere legittimi eventuali provvedimenti di esclusione, occorre avere riguardo all'importo dei lavori, nel senso che solo se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore a 150.000 euro l'attestazione in capo all'esecutore è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria; se l'importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro, l'esecutore non deve



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto in forza dell'art. 90, d.P.R. n. 207/2010 e ciò con riferimento alle singole lavorazioni anche se la *lex specialis* di gara richiede il possesso di attestazione SOA, poiché l'obbligo di presentare la SOA deve intendersi sussistente in quanto non sia applicabile l'art. 90, d.P.R. n. 207/2010 (Delibera n. 753 del 05 settembre 2018; Delibera n. 898 del 6 settembre 2017; Delibera n. 682 del 28 giugno 2017);

CONSIDERATO che l'orientamento dell'Autorità è condiviso in giurisprudenza; al riguardo si richiama la sentenza del TAR Lombardia, sez. I, Brescia, 17.09.2018, n. 859 che, nel chiarire che «la soglia di € 150.000 è riferita alle singole categorie scorporabili, e non all'intero valore dell'appalto (in questo senso sembra chiaro l'art. 12 comma 2-b del DL 47/2014)», ha considerato che «Al di sotto della soglia di € 150.000 è prevista (v. art. 92 comma 7 del DPR 207/2010) la possibilità di eseguire i lavori delle categorie superspecializzate senza l'attestazione SOA, quando sussistano i requisiti semplificati di capacità tecnica descritti dall'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate)»;

CONSIDERATO, altresì, che le regole di gara, ove stabiliscano ostacoli non necessari alla partecipazione, potendo la capacità tecnica essere provata ai sensi dell'art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010, risulterebbero vessatorie e, sulla base di quanto previsto dall'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, da ritenersi inefficaci (in tal senso: TAR Lombardia, sentenza cit.);

CONSIDERATO, pertanto che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, trattandosi di lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro è possibile dimostrare il possesso dei requisiti con la forma di qualificazione "semplificata" di cui all'art. 90, d.P.R. n. 207/2010 e che la lettera di invito nella parte in cui prevede la qualificazione SOA per le categorie di lavori SIOS scorporabili sopra indicate e di importo inferiore ai 150.000,00 euro deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 ove comporti l'esclusione dalla procedura senza consentire ai concorrenti di comprovare i requisiti ai sensi dell'art. 90, d.P.R. n. 207/2010;

RITENUTO, pertanto, che la stazione appaltante debba verificare in concreto il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati dai concorrenti, nel rispetto dei principi generali in materia di contratti pubblici



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

e della normativa sopra richiamata transitoriamente vigente nelle more dell'adozione del Regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, d.lgs. n. 50/2016;

#### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che per le lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili SIOS OS18A e OS30 gli operatori economici possano comprovare la qualificazione sulla base dei requisiti semplificati di capacità tecnica, sostitutivi dell'attestazione SOA, ai sensi dell'art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010.

Il Presidente f.f.

*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

In data 9 giugno 2020

Per il Segretario Maria Esposito

*Rosetta Greco*